

RISPOSTE A INFORMAZIONI COMPLEMENTARI E CHIARIMENTI IN GENERE SU PROGETTO E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SUOI ALLEGATI

Quesito 1): *Nel bando è richiesta la Categoria prevalente: OG6 e classifica IV - € 2.602.129,60 - Opere scorporabili: OS1 e classifica III - € 854.334,75.*

Però abbiamo notato che l'importo complessivo dell'appalto a base di gara è di euro € 2.602.129,60, quindi togliendo la categoria scorporabile OS1, l'importo della categoria OG6 dovrebbe essere inferiore. Noi possediamo OG6 classifica III bis e OS1 classifica IV bis. Possiamo partecipare come impresa singola?

Risposta:

Si conferma quanto stabilito nel bando di gara e si specifica che, l'operatore economico in possesso della cat. OG6 III_bis e della cat. OS1 IV_bis può partecipare alla gara come operatore economico singolo.

Quesito 2): *Confermate che l'operatore economico sprovvisto della categoria OS1 scorporabile (che non è una categoria a qualificazione obbligatoria), avendo la categoria prevalente che copre l'intero importo dell'appalto, può presentare offerta dichiarando anche eventualmente il subappalto per la quota prevista dalla normative vigente?*

Risposta:

Si conferma che l'operatore economico sprovvisto della categoria OS1 ma in possesso della cat. OG6 per l'intero importo può partecipare all'appalto come impresa singola. Relativamente al subappalto, stabilito che la cat. OS1 è "a qualificazione non obbligatoria", si specifica che, in sede esecutiva, l'operatore economico può eseguire direttamente le lavorazioni o subappaltare in tutto o in parte entro i limiti stabiliti dall'art. 105 del D.Lgs. n° 50/2016 e s.m.i..

Quesito 3): *Chiedo gentilmente di sapere se la suddetta gara è una gara aperta oppure una negoziata, quindi ad invito dalla stazione appaltante.*

Risposta:

Si specifica che trattasi di procedura ordinaria ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera d) del D.Lgs. n° 50/2016 ("gara aperta") e non di procedura negoziata ("ad inviti").

Quesito 4): *Si chiede se è possibile partecipare come impresa singola (in possesso di SOA OG6 IVbis) dichiarando il subappalto al 100% delle opere di cui alla categoria OS1 in quanto non posseduta dalla sottoscritta.*

Risposta:

La classificazione in possesso dell'Impresa (OG6 IVbis) è sufficiente per consentirle la partecipazione alla gara come Operatore economico singolo.

Per quanto riguarda il subappalto, stabilito che la cat. OS1 è "a qualificazione non obbligatoria", l'Impresa può eseguire direttamente le lavorazioni o subappaltare in tutto o in parte (l'art. 105 del D.Lgs. n° 50/2016 e s.m.i., consente infatti di subappaltare il 100% della categoria OS1).

Quesito 5): *Si chiede se l'importo indicato nel bando relativo alla CAT OG 6 sia un refuso, in quanto voi indicate solo per la CAT OG6 € 2.602.190,60, che in realtà sarebbe l'importo totale di Gara compreso degli oneri della sicurezza e compreso anche dei lavori relativi alla cat OS1.*

L'importo della CAT OG6 stando a quanto visto dagli elaborati dovrebbe essere di €. 1.707.719,25 , quindi dovrebbe essere sufficiente possedere una SOA con CAT OG6 Classifica III bis + incremento del 20%.

Risposta:

Si ritiene corretto quanto previsto nel bando di gara circa gli importi dichiarati per la categoria prevalente e per le opere scorporabili.

In particolare si specifica che l'Operatore economico singolo che partecipa alla gara deve essere in possesso della categoria OG6 classifica IV, anche se non è in possesso della OS1 classifica III e, in fase esecutiva, può decidere se eseguirla direttamente o se subappaltarla in tutto o in parte, trattandosi di categoria "a qualificazione non obbligatoria".

Mentre l'Operatore economico singolo in possesso della categoria OG6 con classifica IIIbis e non in possesso della OS1 classifica III, deve ricorrere a forme di raggruppamento o avvalimento previste dalla norma.

Al fine di fare maggiore chiarezza sugli importi delle singole categorie dei lavori, si chiede cortesemente di indicare l'importo della sola categoria OG 6 senza considerare la categoria scorporabile OS1.

Purtroppo la risposta ricevuta non è esaustiva in quanto non si capisce se con la Cat OG6 III bis sia sufficiente avere un avvalimento per la sola CAT OS 1, oppure se serve avvalimento anche per la cat OG 6.

Risposta:

Si specifica che la classificazione in possesso di codesta Impresa non è sufficiente per la partecipazione alla gara come Operatore economico singolo.

Infatti possedendo la qualificazione per la categoria OG6 - III bis, fino a euro 1.500.000, sebbene incrementato di un quinto ai sensi dell'art. 61, comma 2, del DPR 207/2010, l'Impresa può:

- a) Ricorrere a forme di raggruppamento o avvalimento previste dalla norma per la categoria OG6 sino all'intero importo, pari a € 2.602.129,60 e quindi eseguire in proprio o subappaltare in tutto o in parte le lavorazioni OS1 (comunque nei limiti stabiliti dall'art. 105 del D.Lgs. n° 50/2016 e s.m.i.);
- b) Ricorrere a forme di raggruppamento o avvalimento previste dalla norma per la sola categoria OS1 (classifica III).

Quesito 6) *Si chiede di confermare se la categoria OS1, non essendo a qualificazione obbligatoria, può essere realizzata con l'iscrizione della categoria prevalente OG6 di importo tale da coprire l'intero appalto.*

Risposta:

Si conferma che la categoria OS1, trattandosi di "categoria a qualificazione non obbligatoria", può essere realizzata con l'iscrizione della categoria prevalente OG6 class. IV o superiore.

Quesito 7) *All'articolo 5, punto 6) del bando di gara, in merito alla dichiarazione del subappalto, viene solamente menzionato il relativo art. 105 D.Lgs. 50/2016, ma non vi è indicazione circa la quota percentuale ammessa per la procedura in oggetto. Pertanto, poichè il suddetto bando è stato pubblicato in data 02 luglio 2021, si chiede se il limite da considerare è quello stabilito nel D.L. 77/2021, all'art. 49, comma 1, lettera a), il quale, in deroga a quanto stabilito dall'art. 105 del D.lgs 50/2016, indica che il limite ammesso per il subappalto non può eccedere la quota del 50%.*

Risposta:

Si ritiene corretto il riferimento del bando di gara all'art. 105 del D.Lgs. n° 50/2016 che stabilisce che l'importo del subappalto deve essere contenuto nel 30% dell'importo del contratto, aliquota questa derogata e portata al 40% fino al 31 maggio 2021 dall'art. 1, comma 18, secondo periodo, della legge n. 55 del 2019 e dell'art. 13, comma 2, lettera c), legge n. 21 del 2021, ulteriormente derogata e portata al 50%, dal 1° giugno 2021 e fino al 31 ottobre 2021, dall'articolo 49, comma 1, lettera a), primo periodo, del decreto-legge n. 77 del 2021.

Quesito 8) *Si domanda se sia possibile la partecipazione in R.T.I. con: Capogruppo Categoria SOA OG 6 Classifica III Bis (con aumento del quinto) e Mandante in RTI Categoria SOA OS 1 Classifica III.*

Risposta:

Si ritiene corretta la partecipazione alla gara di un R.T.I. costituito da Impresa capogruppo dotata di SOA cat. OG6 III bis e Impresa mandante munita di categoria OS1 III.

Sassari, 20.07.2021

Il Direttore di Area Tecnica-Agraria

Dott. Ing. Francesco Paolo Naccari



A circular official stamp in blue ink is positioned to the left of the signature. The stamp contains the text 'SASSARI' in the center, 'CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE' around the top inner edge, and 'AREA TECNICA AGRARIA' around the bottom inner edge. The signature is written in blue ink over the stamp and extends to the right.